

REGOLAMENTO

**PER LA CONVIVENZA CIVILE, LA SICUREZZA E LA
QUALITÀ DELLA VITA**

(Polizia Urbana)



TITOLO PRIMO **disposizioni generali**

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività, negli spazi pubblici e privato che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate per la salvaguardia del decoro e della sicurezza urbane nelle loro diverse accezioni e possono concorrere con le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia; sono adottate in conformità e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle previsioni dello Statuto della comunità e a quelle degli altri regolamenti comunali e dell'Unione. Qualora il presente regolamento disciplini comportamenti e/o preveda sanzioni previste da altri regolamenti comunali e dell'Unione si intende che questi sono disapplicati in ragione della valenza generale del presente regolamento.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Unione senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi l'Unione dei comuni Valli e Delizie.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio dell'Unione, siano esse aree pubbliche, private aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio (costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini), spazi e aree private.

ART. 3 - VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale competente per territorio ed alle forze di polizia a competenza generale, oltre agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Il Sindaco o il Presidente dell'Unione possono, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, rispettivamente anche a dipendenti dell'Unione o comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, le amministrazioni comunali o dell'Unione possono avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.
4. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
5. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.
6. ai sensi della stessa legge 24.11.1981, n. 689, i soggetti di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere ad ispezione di luoghi e cose diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Hanno inoltre facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei

modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di polizia giudiziaria. Le cose sequestrate e confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo le procedure ammesse dalla normativa vigente.

7. il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della L. 24.11.1981, n. 689, rappresenta norma speciale quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni regolamentari che prevedono diverse sanzioni amministrative.
8. per tutte le violazioni dalle quali comporta un danneggiamento al patrimonio pubblico consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di inottemperanza di quest'ultimo, l'intervento ripristinatorio verrà eseguito dall'Amministrazione che si attiverà nelle forme previste per il recupero delle spese.

TITOLO SECONDO **sicurezza urbana e qualità del vivere comune**

ART. 4 - COMPORAMENTI VIETATI

A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, di edifici privati;
- c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, e ogni altro elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
- e. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;
- f. lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
- g. lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
- h. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
- i. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- j. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- k. gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o comunque nei luoghi di ritrovo i rifiuti di cui al comma 1 dell'art. 15;
- l. ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi (anche saponi e/o detersivi) che possano recare pregiudizio per l'ambiente;
- m. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n. compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o. accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;

- p. sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. In caso di manifestazione carnevalesca o a tema il divieto è subordinato a esigenze specifiche di sicurezza pubblica e valutato in relazione al contesto specifico, ed è sanzionato in caso di effettivo danno procurato.
- q. legare velocipedi a barriere di protezione, colonne, elementi di arredo urbano, manufatti o impianti di pubblica utilità, quando questo. Eventuali danneggiamenti saranno ripristinati dall'Amministrazione con spese a carico del trasgressore.
- r. Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti.
- s. deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto, fatte salve regolamentazioni specifiche.
- t. gettare per terra mozziconi di sigaretta, sigaro, gomme da masticare e qualsiasi materiale contribuisca a sporcare il suolo pubblico;
- u. depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che sia contrario all'estetica o al decoro della città. Le stesse aree, anche per evitare pericolo per le persone, devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- v. utilizzare terreni, aree esterne, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- w. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- x. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici quando questo possa procurare incomodo al transito di veicoli e pedoni;
- y. scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici quando questo possa procurare incomodo al transito di veicoli e pedoni.
- z. assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
- aa. occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- bb. sedersi, sdraiarsi o soggiornare nei pressi dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici anche recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
- cc. ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
- dd. consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
- ee. raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; se l'attività è svolta con l'ausilio di strumenti musicali o altro è disposto il sequestro sia del materiale che dell'eventuale denaro raccolto. La raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
- ff. avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo. Se l'attività è svolta con l'ausilio di strumenti è disposto il sequestro sia del materiale che dell'eventuale denaro raccolto.

ART. 5 - CAMPEGGIO LIBERO

1. In tutto il territorio dell'Unione, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori da aree ritenute idonee e fatto salvo soste temporanee dovute a specifici scopi turistici/escursionistici/sportivi o in occasione di particolari eventi o previste dagli strumenti urbanistici; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell'Unione, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 3 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.
3. E' fatto obbligo ai trasgressori di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
5. Con specifico atto ordinatorio, e a fronte di situazioni specifiche caratterizzate dalla contingibilità o dall'urgenza, possono essere adottate misure di dettaglio per quanto disposto dal presente articolo.

ART. 6 - ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

1. L'accattonaggio nel territorio dell'Unione, ivi compresa l'attività di cd. "accompagnatore di carrelli della spesa", è vietato in particolare qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine valutare se porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

ART. 7- MESTIERI "GIROVAGHI"

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo (c.d. madonnari), lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale o dell'Unione.

ART. 8 - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI E ALTRI SIMILI OGGETTI

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi del territorio dell'Unione e, in generale, negli spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare al Comando di Polizia Locale il nominativo di un responsabile

della distribuzione in ambito comunale se la distribuzione ha carattere capillare sull'intero territorio comunale o di frazione.

3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie o eventi particolarmente significativi per la comunità, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici, in particolare al fine di effettuare comunicazioni urgenti rivolte alla cittadinanza.
5. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria in violazione delle disposizioni del presente articolo, i committenti dell'azione di volantinaggio o distribuzione rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 9 - DISCIPLINA ANTI-BULLISMO

1. E' vietato - anche all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze - in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.
2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi del caso, dovrà - per motivi di opportunità - essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 comma 1 L. 689/1981 da insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere successivo rispetto la loro perpetrazione anche continuata.
4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.
5. La violazione amministrativa sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.
6. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

ART. 10 - CONSUMO DI BEVANDE IN AREE PUBBLICHE

1. E' fatto divieto a tutti coloro che consumano bevande, alcoliche o non, in aree pubbliche o aperte al pubblico di abbandonare oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) vuote o contenenti bevande, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire

“armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica o pericolo per i passanti.

2. Nell'area interna e in quella adiacente, in occasione di manifestazioni o spettacoli, può essere vietato con specifico provvedimento, anche a carattere locale, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande vendere per asporto bibite e bevande in recipienti di vetro.
3. In caso di adozione di provvedimento di cui al comma precedente è fatto obbligo agli esercenti di esporre in modo visibile idonea comunicazione dei divieti di cui al comma precedente alla clientela.
4. Nell'area interna e in quella adiacente, in occasione di manifestazioni o spettacoli, è vietato alle attività commerciali di qualsiasi tipo, ivi compresi gli espositori o ambulanti che somministrano alimenti e bevande, vendere e somministrare ai minori di anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
5. E' vietato vendere a persone di età inferiore agli anni diciotto bevande alcoliche di qualunque gradazione, impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori pari età, già previsto e punito dall'art. 689 del CP.

ART 11 - ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E' vietato accendere fuochi liberi e bruciare materiali di varia natura ivi comprese sterpaglie, siepi, potature, erba degli argini dei fossi, delle scarpate, pneumatici, residui di gomma, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, rifiuti, anche se presenti nei cantieri edili.
2. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente. In ogni caso tale accensione è vietata fino a 80 m. dai boschi, dalle macchie di vegetazione, dalle strade pubbliche e dalle abitazioni.
3. Per l'abbruciamento delle stoppie il limite può essere abbassato a 30 m., purché non si creino pericoli per la circolazione e l'incolumità di persone o cose e comunque fatta salva la necessaria presenza in loco di personale e l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a un pronto intervento di riduzione del fuoco.
4. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica e specificamente autorizzati sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
5. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche, se non a mezzo di allestimenti appositamente predisposti. E' consentito sulle aree private o su quelle pubbliche appositamente individuate, purché non si rechi molestia ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.
- 6.

ART. 12 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI, VASCHE A TENUTA, DEGRASSATORE E FOSSE IMHOFF

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido.
2. Lo smaltimento di detti fanghi biologici liquidi e liquami su suolo agricolo a scopo fertilizzante è vietato.
3. Lo smaltimento di fanghi biologici liquidi e liquami, provenienti da fosse settiche o Imhoff o pozzi neri a tenuta, deve avvenire presso impianti autorizzati.
4. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 13 - PULIZIA DEI FOSSI E DELLE SCARPATE

1. Per quanto riguarda la manutenzione e la salvaguardia del territorio e di tutte le sue pertinenze, ivi comprese le opere stradali e che favoriscono lo scolo delle acque, i proprietari ovvero gli utilizzatori a qualsiasi titolo di fondi e proprietà sono tenuti alla pulizia ciclica di cigli, scarpate, aree e fossi, per le parti di loro spettanza.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 16, comma 11, del presente regolamento.
3. In particolare dovranno procedere agli interventi di pulizia:

PUNTI:

- a. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- b. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- c. Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- d. Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- e. Escavazione, profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali che circondano o dividono i terreni privati o che costeggiano le strade (pubbliche e/o private), le luci dei ponticelli e gli sbocchi nei collettori di bonifica., così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

ART. 14 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. In relazione alla necessità di una mutua collaborazione per far fronte all'imperativo di tutelare la pubblica incolumità delle persone e la libera fruizione degli spazi, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi, adottando le necessarie cautele ivi inclusa la temporanea delimitazione dell'area interessata (se del caso avvisando la Polizia Locale).
2. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità ed urgenza, imposto dal Comune singolo o dall'Unione.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili e pedonali devono provvedere i loro utilizzatori. Le operazioni di rimozione devono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico in luogo che possa provocare intralcio o pericolo alla circolazione.
4. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

ART. 15 - RIFIUTI

1. A garanzia della sicurezza urbana, dell'igiene ed a tutela del decoro, ed impregiudicata la normativa vigente in materia, qualsiasi abbandono di rifiuti - indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo - è vietato.
2. è altresì vietato depositare sacchetti della spazzatura, ramaglie, mobilio in disuso e quant'altro di cui il trasgressore intende disfarsi ai margini dei cassonetti per i vari tipi di raccolta.
3. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta

differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Qualora i singoli comuni abbiano adottato specifici regolamenti per la raccolta differenziata (PAP) sono applicabili le sanzioni ivi previste, e se non altrimenti disciplinate si applicano le norme del presente articolo. Qualora detti regolamenti non prevedano espressamente, anche in successivi atti, l'autorità competente ai sensi della L. 689/81, si applica la disciplina del presente regolamento.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori in strada o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi potranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, presso i punti di raccolta autorizzati e comunque in modo diverso da quello definito dal gestore del servizio di raccolta, pneumatici, residui di lavorazioni artigianali, industriali o agricoli (es. teli pacciamatura, contenitori fitofarmaci) nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, presso i punti di raccolta autorizzati e comunque in modo diverso da quello definito dal gestore del servizio di raccolta, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.
7. Sono fatte salve tutte le regolamentazioni locali sulla gestione dei rifiuti urbani e sul loro conferimento.
8. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni, sui quali - per la loro particolare accessibilità diretta - almeno una volta sia intervenuto un abbandono di rifiuti per i quali sia stata interessata l'Amministrazione per il recupero o lo smaltimento degli stessi, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, cartelli ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

ART. 16 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI, DEI PASSAGGI E SPAZI PRIVATI, E DEI TERRENI

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici, in particolar modo se prospicienti su piazze o vie pubbliche, hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, i lavori di manutenzione necessari. Ciascun Comune, in particolari situazioni, può richiedere per motivi di decoro che sia eseguita anche la coloritura. In caso di evidente degrado il medesimo Ente può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.
4. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la zona interessata.

5. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi al fine di garantire la pubblica incolumità.
6. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati e potenzialmente pericolosi devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile, anche rendendolo noto in forma evidente, in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine – se de caso – idonee forme di vigilanza.
7. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni e aree cortilive in centro abitato devono curarne la manutenzione e la pulizia, conservandoli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e a ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche. Fuori centro abitato o in aree isolate vanno preservate le condizioni di sicurezza e igiene.
8. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono – qualora l'area sia stata interessata da abbandoni ripetuti – adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, cartelli, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
9. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Codice Civile, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
10. I vicoli chiusi, i cortili, i corridoi, le scale, i portici e ogni spazio di ragione privata, anche ad uso pubblico, o parte comune in genere, devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e manutenzione, alle quali sono tenute solidamente i proprietari, gli inquilini e coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l'uso e/o la pertinenza.
11. Nel caso di inosservanza degli obblighi di pulizia di cui ai precedenti commi, fatte salve le eventuali violazioni in cui fosse occorso, il Dirigente preposto intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere entro un congruo termine, mediante diffida, applicando una ulteriore sanzione in caso di inosservanza del termine. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco emette provvedimento ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. (267/2000) con cui, impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 650 del CP, prevede l'intervento sostitutivo con costi a carico del trasgressore.

ART. 17 - "WRITING" E "SPRAY ART"

Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile. Sono ammesse deroghe esclusivamente per motivi artistici e di arredo urbano previa specifica autorizzazione.

TITOLO TERZO **rumore ed attività disturbanti**

ART. 18 - FINALITA'

1. L'Amministrazione Pubblica tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle

persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

2. Il presente Titolo disciplina anche lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con la direttiva 45/2002, compresa l'attività di cantiere, l'attività agricola, e altre particolari forme di emissioni rumorose che, per loro caratteristica, sono temporanee in quanto si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
3. Il presente Capo assume, peraltro, il riposo delle persone come un diritto imprescindibile, e, coordinandolo con l'esercizio di attività d'impresa, lo tutela in tutte le sue forme. A tal fine definisce un'ulteriore disciplina di dettaglio.

ART. 19 - ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. Al di fuori dei casi specificamente disciplinati e fatta salva la tutela garantita dagli articoli 844 c.c. e 659 c.p., è generalmente consentito l'esercizio di attività potenzialmente rumorose rientranti nella conduzione della propria attività privata (radio, stereo, strumenti musicali o esercizio vocale, lavori domestici, apparecchiature domestiche, animali domestici etc.).
2. Per la tutela del diritto al riposo delle persone, si individuano le seguenti fasce orarie protette, durante le quali si deve porre particolare attenzione nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, che non devono provocare rumori molesti percepibili in altre abitazioni:

ESTIVO (aprile/ottobre)	Giorno	sera/notte
GIORNI FERIALI (lavorativi)	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 23.00 alle 08.00
GIORNI PREFESTIVI	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 23.30 alle 09.00
GIORNI FESTIVI	dalle 13.00 alle 16.00	dalle 23.00 alle 08.00
INVERNALE (novembre/marzo)	Giorno	sera/notte
GIORNI FERIALI (lavorativi)	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 22.30 alle 08.00
GIORNI PREFESTIVI	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 23.30 alle 09.00
GIORNI FESTIVI	dalle 13.00 alle 16.00	dalle 22.30 alle 08.00

3. Al di fuori delle predette fasce orarie, ove è tutelato il diritto al riposo delle persone, il libero esercizio delle proprie attività trova un naturale limite nel non dover svolgere attività concretamente disturbanti oltre ragionevoli limiti di tollerabilità: la sussistenza delle circostanze atte a determinare un rumore come effettivamente disturbante, da verificare presso il punto di effettivo disturbo, è certificato da apposito verbale di sopralluogo redatto da parte delle forze di polizia locale e statale presenti sul territorio e/o dell'ente competente in materia (ARPA) all'uopo intervenute.
4. Il predetto verbale deve contenere la dichiarazione che del sopralluogo è stato reso edotto il responsabile della fonte disturbante, con l'invito a cessarne le cause. Un successivo sopralluogo verbalizzato - anche in giornata diversa - dal quale emergesse il permanere del disturbo costituisce titolo imprescindibile per l'irrogazione della sanzione prevista. Il comportamento reiterato, conseguente ad un primo accertamento di violazione, comporta il raddoppio della sanzione originariamente prevista.
5. Copia dei verbali di sopralluogo, al fine di creare una banca dati specifica e verificare la recidiva, sono comunque trasmessi al Comando di Polizia Locale che provvede alla eventuale irrogazione della sanzione.
6. sono comunque fatti salvi tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno adottare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli articoli 50 e 54 del DPR 267/2000.
7. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli

fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

ART. 20 - I CANTIERI EDILI. REGOLE GENERALI.

1. All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attuazione delle direttive regionali in materia, di cui alla DGR 45/2002, l'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, lavori privati, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) è di norma vietata:

ESTIVO (aprile/ottobre)	Giorno	sera/notte
GIORNI FERIALE (lavorativi)	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 20.00 alle 08.00
INVERNALE (novembre/marzo)	Giorno	sera/notte
GIORNI FERIALE (lavorativi)	dalle 13.00 alle 14.30	dalle 19.00 alle 08.00

3. Lo svolgimento nel territorio dell'Unione delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario sopra indicati e di rumore di cui al punto 3 della D.R. 45/2002 non necessita di autorizzazione. Le attività di cantiere che per motivi particolari contingenti e documentabili non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata apposita domanda al Servizio competente, da allegare alla istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione per i lavori o alla comunicazione/dichiarazione di inizio lavori (comunque denominata), con le modalità previste nell'*allegato 2 1* e corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
5. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
6. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
7. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

ART. 21 - ATTIVITA' RUMOROSE IN GENERE

1. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso, fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente e dall'art. 1, p. 7) della D.R. 673/2004, deve sospendere l'attività disturbante secondo quanto riportato all'articolo 20, comma 2 e deve, comunque, adottare

ogni accorgimento per evitare disturbo. Per le attività disciplinate dalla tabella 2) allegato 4 al presente regolamento valgono gli orari in essa stabiliti.

2. Il Servizio Competente potrà, previa richiesta e acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.

ART. 22 - ATTIVITA' RUMOROSE E DI TRATTENIMENTO

1. Nei locali ove si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della LR 14/2003 e s.m.i. l'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 12 della stessa Legge regionale è consentito, e l'autorizzazione è implicita, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di pubblico spettacolo o intrattenimento. Le attività libere di cui al comma precedente, devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) è vietato l'utilizzo di impianti acustici all'esterno del locale;
- b) devono essere svolte all'interno del locale unicamente nelle fasce orarie di cui alla tabella 2 dell'allegato 4, con ulteriore intervallo di silenzio dalle 13.00 alle 15.30, nel rispetto comunque dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Nel caso di durata superiore a 4 ore/giorno, e comunque non superiore a 6, l'evento con utilizzo del sonoro deve essere intervallato da un riposo almeno pari a 1 ora.

2. Nei casi in cui le predette attività comportanti diffusione sonora siano svolte nell'area pertinenziale esterna al pubblico esercizio, è richiesta specifica comunicazione attestante il rispetto dei limiti di orario e di rumore così come previsti dalla tabella 2 dell'allegato 4.

3. Le manifestazioni temporanee, autorizzate ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. sono consentite nel rispetto della delibera della G.R. n. 45/2002. Il numero massimo complessivo è di 20 eventi non consecutivi per sito nel corso dell'anno. In tale numero non devono intendersi compresi quelli eventualmente effettuati in occasione della fiera annuale locale.

4. Tali manifestazioni saranno riconducibili alle seguenti tipologie:

A) manifestazioni temporanee svolte nel rispetto dei limiti degli orari e dei valori limite di inquinamento acustico stabiliti dalla Tabella 2 allegato 4 del presente regolamento, con ulteriore intervallo di silenzio dalle 13.00 alle 15.00, nel rispetto comunque delle sei ore massime giornaliere consentite (Nel caso di durata superiore a 4 ore/giorno, e comunque non superiore a 6, l'evento con utilizzo del sonoro deve essere intervallato da un riposo almeno pari a 1 ora). La comunicazione ai fini dello svolgimento dell'attività sonora deve essere presentata, in carta libera su apposito modulo (all. 2), contestualmente alla richiesta finalizzata all'ottenimento del titolo autorizzatorio per la manifestazione, sotto qualsiasi forma esso si configuri. Qualora ulteriori manifestazioni nel medesimo sito si svolgano secondo un calendario prestabilito o comunque con le medesime modalità di quella già svolta, è sufficiente una dichiarazione a firma del titolare dell'attività attestante il permanere delle stesse condizioni. L'autorizzazione alle attività rumorose di cui al presente comma, qualora siano svolte nel rispetto dei parametri indicati, accede al titolo autorizzatorio principale dell'evento. La documentazione, è parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione ottenuta e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

B) manifestazioni temporanee che per motivi eccezionali e documentabili, da esplicitare nell'ambito della richiesta, **non sono in grado di rispettare gli orari e i valori limite di inquinamento acustico stabiliti nella Tabella 2 allegato 4 al presente regolamento** la cui effettuazione deve ritenersi unicamente consentita nel rispetto delle quattro ore massime giornaliere consentite, con ulteriore intervallo di silenzio dalle 13.00 alle 15.30.

b.1) La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione necessaria ai fini dell'effettuazione dell'attività sonora deve essere presentata secondo la tempistica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2002 ossia con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla prima data in calendario, su apposita modulistica predisposta dal competente servizio, corredata dal programma e dalla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica.

b.2) Qualora ulteriori manifestazioni nel medesimo sito si svolgano secondo un calendario prestabilito o comunque con le medesime modalità di quella già svolta, la richiesta dovrà contenere autocertificazione a firma del titolare dell'attività attestante la predetta condizione, oltre che indicazione dell'autorizzazione originaria nonché visto del tecnico abilitato in acustica.

b.3) Ai fini di cui al precedente alinea, si ritiene che la documentazione tecnica abbia validità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fino a modifica dell'impianto utilizzato, fatti salvi i casi di subingresso nella gestione dell'esercizio.

b.4) Tale documentazione, debitamente vidimata in ogni sua parte, è parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

b.5) L'autorizzazione in deroga ai valori limite di inquinamento acustico stabiliti nella Tabella 2 della delibera della G.R. n. 45/2002 può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

b.6) Potrà essere autorizzato un numero massimo di manifestazioni di cui alla presente lettera "B" non superiore a quindici e in tale numero di non devono intendersi compresi anche quelli eventualmente effettuati in occasione della fiera annuale locale.

b.7) Affinché le autorità deputate al controllo possano adeguatamente verificare le condizioni di svolgimento delle manifestazioni temporanee, ed il proponente possa rispettare le eventuali prescrizioni imposte, l'autorizzazione, comprensiva della valutazione di impatto acustico, deve essere ritirata presso l'ufficio competente prima dell'effettuazione delle manifestazione medesime e custodita nel pubblico esercizio.

b.8) Rappresentano eccezione al procedimento descritto nella presente lettera B) le manifestazioni – che abbiano carattere di valorizzazione territoriale e/o stagionalità, e/o come integrazione del programma di iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, e/o di altre iniziative di promozione turistica o culturale – organizzate:

x) direttamente dall'amministrazione pubblica, a cui è demandata la valutazione delle circostanze di luogo e tempo e gli adempimenti atti a preservare la corretta gestione dell'evento sonoro;

xx) da associazioni/comitati a cui ne venga demandata, attraverso strumenti di tipo convenzionale o altro, l'organizzazione, per i quali eventi sarà la delibera o altro atto a disporre quanto necessario a preservare la corretta gestione dell'evento sonoro;

5. Gli orari relativi all'effettuazione di manifestazioni temporanee o all'esercizio delle attività accessorie possono essere modificati con motivato provvedimento, a tutela dei cittadini domiciliati nelle vicinanze.

6. Per le attività accessorie di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della L.R. 14/2003 è fatto divieto di percepire compensi aggiuntivi dagli avventori o maggiorare il prezzo delle consumazioni. Detti intrattenimenti non potranno costituire una autonoma attività imprenditoriale di pubblico spettacolo disgiunta da quella principale. Non è ammessa l'offerta di svago danzante durante lo svolgimento delle predette manifestazioni.

7. Con riferimento alle manifestazioni autorizzate ai sensi del precedente comma 2 – lett. A) e lett. B) – qualora, per avverse condizioni meteorologiche o altri motivi organizzativi, risultasse impossibile effettuare un evento previsto, è obbligo comunicarlo con ogni mezzo possibile almeno entro data e ora di effettuazione dell'evento, riservandosi di comunicare la nuova data in cui si ritiene di recuperare l'evento. La comunicazione, se effettuata in modo espresso è modificativa dell'autorizzazione e deve essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e controllo unitamente all'autorizzazione principale.

8. Eventuali ulteriori modifiche al calendario delle manifestazioni autorizzate, diverse dalle previsioni di cui al comma precedente, dovranno essere richieste con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prima nuova data prevista per l'evento e non potranno essere rilasciate per recupero di date già trascorse.

ART. 23 - PUBBLICITÀ FONICA

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata; salvo diversa disposizione la pubblicità

sonora non può essere effettuata dalle ore 20.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 16.00.

2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma itinerante.

3. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada la propaganda sonora è consentita nei centri abitati esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

4. La pubblicità fonica e la propaganda elettorale a mezzo impianti sonori non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

5. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

ART. 24 - ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che, per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari omologati. Le attività agricole sono comunque soggette alla regolamentazione delle attività rumorose di cui sopra. E' ammessa deroga in merito agli orari di utilizzo dei macchinari irrigatori durante il periodo estivo salvo che tale attività non comporti motivato disagio per le persone residenti nelle immediate vicinanze.

ART. 25 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. Il presente articolo fornisce alcune regole l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

a. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è vietato:

APRILE/OTTOBRE	Giorno	sera/notte
GIORNI FERIALI	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 20.00 alle 08.00
GIORNI FESTIVI	dalle 13.00 alle 15.30	dalle 20.00 alle 08.00
NOVEMBRE/MARZO	Giorno	sera/notte
GIORNI FERIALI	dalle 13.00 alle 14.30	dalle 19.00 alle 08.00
GIORNI FESTIVI	dalle 13.00 alle 15.00	dalle 20.00 alle 08.00

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

b. Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

ART. 26 - SCHIAMAZZI

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli

schiamazzi, i canti smodati, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

ART. 27 - RUMORI PROVOCATI DA ANIMALI

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini o in altri luoghi privati o pubblici cani o altri animali, qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore, fatto salvo quanto disposto all'articolo 19, commi 3 e 4, potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

TITOLO QUARTO

l'ambiente ed il verde pubblico e privato

ART. 28 - DIVIETI

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento del Verde pubblico e privato, i divieti di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà delle amministrazioni comunali nel territorio dell'Unione. In particolare è fatto divieto di:
 - a. introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli di ogni genere, eccetto velocipedi se condotti a mano;
 - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e. creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
 - g. introdurre cani senza gli appositi presidi di raccolta escrementi e museruola, cavalli o animali da cortile.
2. In generale, sul suolo pubblico o a uso pubblico, nonché su aree aperte al pubblico, è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità competente.
3. Le attrezzature per il gioco nei parchi e giardini pubblici possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse resa opportunamente conoscibile agli utilizzatori. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi, nel rispetto delle regole fissate dal presente provvedimento, è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.
4. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
5. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche dell'Unione.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.

7. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.
8. Il Sindaco può, in casi specifici, adottare con ordinanza una disciplina di dettaglio compresi gli orari di gioco.

ART. 29 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi e aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a pulire senza indugio la strada da fango o altre sostanze lorde rilasciate da veicoli in uscita dal fondo stesso, qualora non altrimenti identificabile l'autore dell'illecito.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino a una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protragga nel tempo e venga esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito differenziato di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino o la pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino o la pulizia.
8. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. I proprietari di aree private che risultassero impropriamente e ripetutamente utilizzate per depositi e/o abbandoni di rifiuti vari anche da parte di terzi, e per le quali l'Amministrazione abbia debitamente segnalato al proprietario la situazione, devono adottare tutti gli accorgimenti idonei tesi ad evitare il ripetersi dell'evento. Il mancato adeguamento rappresenta atteggiamento negligente, titolo per l'imposizione di provvedimenti ripristinatori.
9. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatte salve specifiche disposizioni previste da regolamenti locali sulla gestione dei rifiuti urbani e sul loro conferimento.

ART. 30 - AREE E VERDE PRIVATO

1. Il verde condominiale e gli spazi privati anche prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli.

3. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.
4. i proprietari delle aree ed edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo in particolare:
 - a. la rimozione periodica dei rifiuti e delle sterpaglie al fine di evitare inconvenienti igienici e sanitari;
 - b. la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento;
 - c. la recinzione e l'inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati anche mediante idonee misure di avvertimento o vigilanza.
5. Si applica la disciplina di cui all'articolo 16, comma 11, del presente regolamento.

ART. 31 - POLVERI E MATERIALI DI RISULTA DEI CANTIERI

Demolizioni: difesa dalle polveri.

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o recipienti e, comunque, previa bagnatura, allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

Allontanamento dei materiali di risulta.

Per ogni intervento di demolizione, scavo o altro, l'allontanamento dei materiali di risulta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti. Qualora tale materiale sia sudicio o maleodorante deve essere smaltito immediatamente.

Segnalazione.

Ogni cantiere deve essere provvisto di cartello ben visibile dalla pubblica via con indicazione dell'opera degli estremi del titolo abilitativi, dei nominativi del Titolare, del Progettista responsabile dell'intera opera, degli altri eventuali Progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore dei lavori, del Responsabile della Sicurezza. In caso di previsione di specifiche disposizioni regolamentari speciali si applicano queste ultime.

ART. 32 - CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda e i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

ART. 33 - PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio dell'Unione, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti anche per quanto riguarda le emissioni di camini, canne fumarie e comignoli¹ ad uso domestico e produttivo.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede.
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
4. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

¹ Si definiscono camini quei condotti utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione di un singolo apparecchio termico, o nei casi consentiti dalle norme UNI 7129/92 di due apparecchi. Si definiscono canne fumarie quei condotti utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione di più apparecchi termici collocati su differenti piani. Si definiscono comignoli i dispositivi posti a coronamento di un camino o di una canna fumaria, atti a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione.

ART. 34 - SPARGIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE

Fatti salvi le disposizioni del presente regolamento e le specifiche normative di settore in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole, al fine di evitare disagi alla collettività in termini di cattivi odori ed esalazioni moleste, dovranno essere rispettate le seguenti norme di comportamento:

1. Lo spandimento di liquami, letami e materiali assimilati, ed ammendanti organici deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 28/10/2011 e nel rispetto delle distanze minime² previste dal vigente RUE, ovvero:
 - a) m 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP come definiti da RUE vigente);
 - b) m 300 dai nuclei residenziali rurali (ai sensi del RUE vigente);
 - c) m 50 da abitazioni sparse³;
 - d) m 10 da acque superficiali se trattasi di liquami;
 - e) m 5 da acque superficiali se trattasi di letami o assimilati;
 - f) m 20 dai confini di proprietà⁴.
2. Nel caso di accumulo temporaneo di materiali sui terreni utilizzati per lo spandimento, questo deve avvenire in osservanza di quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 28/10/2011;
3. I materiali raccolti nelle concimaie, devono essere sottoposti nei mesi a partire da aprile fino ad ottobre, per almeno una volta la settimana, ad irrogazione di prodotti moschicida;
4. Lo spandimento è vietato la domenica ed i giorni festivi. Sui terreni non potrà comunque restare materiale non interrato nel periodo compreso tra il sabato pomeriggio ed il lunedì mattina o nei giorni festivi;
5. L'interramento completo delle sostanze deve avvenire entro 24 ore dalla distribuzione (le 24 ore rilevano al fine di considerare inizio e termine operazioni complessive) e deve prevedere l'utilizzo di un mezzo in grado di garantire l'effettiva incorporazione delle deiezioni zootecniche nel terreno (es. aratro o altro mezzo equivalente) immediatamente a seguire il mezzo che effettua lo spandimento del materiale organico⁵;
6. Le modalità di interramento devono prevedere l'uso dell'aratro, o altro mezzo equivalente, immediatamente a seguire il mezzo che effettua lo spandimento del materiale organico;
7. Lo spandimento non dovrà avvenire in concomitanza con eventi meteorici significativi;
8. Almeno 10 giorni prima delle operazioni, o ad inizio stagione in funzione di attività programmate, deve essere data notifica delle operazioni al Servizio Ambiente del Comune, indicando tutti i terreni (fogli e mappale) interessati dallo spandimento, il periodo indicativo di spandimento nonché la provenienza del materiale e quindi l'indicazione del detentore delle deiezioni zootecniche che ha trasmesso la Comunicazione di cui al Regolamento sopra citato alla Provincia competente. La comunicazione dovrà essere fatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Ambiente del Comune.

ART. 35 - TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI

1. Durante i trasferimenti del mezzo irrorante lungo le strade, non dovrà avvenire alcuna perdita di prodotto.
2. È vietato trattare con diserbanti e comunque con prodotti fitosanitari le sponde dei corsi d'acqua per la distanza di 3 metri dal ciglio, salvo che l'etichetta non ne preveda il possibile impiego.

² Le distanze sono da intendersi riferite ai soli prodotti di origine zootecnica sottoposti a Piano di Utilizzazione Agronomica.

³ I 50 metri sono da intendersi ad esclusione di quelle di proprietà di colui che realizza lo spandimento.

⁴ I 20 metri sono da intendersi qualora non sussista una liberatoria da parte del confinante che consenta lo spandimento fino alla linea di confine con la sua proprietà

⁵ sono esclusi dall'interramento i casi previsti dall'articolo 18, comma 2, lett b) del Regolamento RER n.1/2011 e s.m.i.

3. È vietato l'utilizzo di fitofarmaci effettuato in modo tale da causare in qualsiasi modo inquinamento delle acque superficiali. A tale riguardo andranno utilizzate tutte le metodiche tecniche (es. idonei mezzi meccanici, barriere alberate, ecc), atte a scongiurare il detto inquinamento.
4. È fatto divieto di prelievo in corsi superficiali o falde dell'acqua necessaria alla diluizione del formulato, direttamente con eiettore (comunemente denominato caricabotte) collegato al mezzo irrorante utilizzato. Allo scopo potranno essere utilizzate motopompe autonome, serbatoi intermedi o mezzi simili, che comunque garantiscano la non immissione di principio attivo nella fonte idrica da cui si vuole attingere. Le maniche necessarie al prelievo dell'acqua per la preparazione delle soluzioni non debbono mai essere usate per il travaso delle soluzioni già preparate in altri recipienti o mezzi irroranti. La preparazione estemporanea della soluzione dei prodotti fitosanitari deve esser fatta in appositi recipienti, da adibire esclusivamente a tali usi e da tenersi al riparo da persone ed animali. In nessun caso la miscela può essere preparata in prossimità di chiusini dei condotti fognari o dei condotti che sboccano in acque superficiali. Quando si utilizzi l'intero formulato di un contenitore, il contenitore stesso va sottoposto ad un accurato lavaggio finale ed il liquido di lavaggio va distribuito con l'irroratrice.
5. Sono vietati i trattamenti nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque potabili, così come previsto dall'art.6 D.P.R.236/88 modificato dal D.Lgs. 152/99.
6. Sono vietate le irrorazioni con prodotti insetticidi e acaricidi in periodo di fioritura; prima delle irrorazioni deve essere effettuato lo sfalcio delle eventuali erbe spontanee in fioritura sottostanti alle colture da trattare, nonché l'asportazione della massa falciata ovvero l'essiccamento della stessa a protezione degli insetti impollinatori.
7. Sono ammesse operazioni agronomiche solo dopo 12 ore dal trattamento.
8. Le rimanenze delle soluzioni non utilizzate e le acque di lavaggio degli atomizzatori o di qualsiasi altro mezzo irrorante, dei recipienti adibiti alla preparazione delle soluzioni e dei contenitori di prodotti fitosanitari, non debbono essere versate in corsi d'acqua superficiali, qualunque ne sia la portata o in maceri o in fossi asciutti o sul terreno, o nella rete fognaria ecc. se possibile l'acqua di lavaggio deve essere reimpiegata in trattamenti successivi o comunque distribuita nell'appezzamento appena trattato con il medesimo prodotto.
9. In presenza di preesistenti immobili residenziali i nuovi impianti di frutteto dovranno garantire una distanza di rispetto di almeno 10 metri sul fronte longitudinale e di almeno 15 m sulle testate del frutteto⁶. In caso di inosservanza si potrà ordinare l'abbattimento dei filari fino alle distanze di sicurezza di cui al presente comma.
10. Nel caso di impianti a frutteto esistenti posti a confine con immobili, corti, altre proprietà e strade e comunque posti all'interno o contigui con i centri abitati:
 - a. Non dovranno essere eseguiti trattamenti nelle giornate di vento (velocità max vento 0,2 m/sec); in caso di trattamento antiparassitari di terreni e/o frutteti confinanti con parchi pubblici e/o sportivi, le operazioni dovranno essere sospese qualora in quel momento negli stessi siano presenti utilizzatori;
 - b. Dovrà essere effettuata manualmente l'irrorazione nella fascia di terreno della larghezza di 15 metri, confinante con case, cortili o altre proprietà e di 10 metri da corpi idrici e strade di pubblico passaggio. Tali fasce dovranno essere opportunamente indicate a mezzo di idonea e ben visibile segnaletica;
 - c. Dovranno essere avvertiti preventivamente gli abitanti delle case confinanti, in modo che gli stessi possano adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, come chiudere le finestre, proteggere o coprire gli ortaggi, ecc. Durante l'irrorazione evitare quindi che le strade, o case, vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che siano raggiunte da esalazioni nocive o soltanto moleste;

⁶Tali distanze sono da intendersi ad esclusione delle abitazioni di proprietà di colui che realizza l'impianto e sono da intendersi fino alla linea di confine delle proprietà altrui.

- d. dovranno essere apposti cartelli con l'avvertenza "terreno e alberi trattati con prodotti velenosi" che dovranno permanere per il tempo di carenza indicato sulla confezione del prodotto distribuito;
11. Nel caso di impianti a frutteto esistenti all'interno o contigui ai centri abitati, oltre a valere quanto contenuto nel comma 10, dovranno essere effettuati i trattamenti con modalità⁷ atte a garantire il corretto temperamento delle esigenze della produzione con il diritto degli abitanti; se del caso, proprio in ragione delle specificità, il Dirigente competente, o il Sindaco secondo le rispettive competenze, potranno – a fronte di comprovata criticità – adottare ordinanze atte al perseguimento dell'interesse ritenuto prevalente;
12. In caso di trattamenti antiparassitari nelle aree urbane anche relativi al verde privato, dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio o pericolo per la salute, l'inclumità pubblica e l'ambiente tra cui:
- avvisare i vicini di casa;
 - preavvisare, se del caso con cartelli, per la rimozione delle auto in sosta nei pressi dell'area interessata dal trattamento;
 - tenere chiuse porte e finestre durante l'irrorazione;
 - non eseguire trattamenti su orti di altrui proprietà, o in vicinanza di essi, se non adeguatamente protetti;
 - non eseguire trattamenti nelle giornate di forte vento;
 - impedire l'accesso nelle aree trattate a persone e/o animali fino a che il prodotto non sia completamente depositato.
13. Durante le operazioni è vietato mangiare o fumare ed è indispensabile adoperare indumenti idonei, guanti, occhiali, maschere con idoneo filtro e quant'altro eventualmente prescritto nelle avvertenze e modalità d'uso riportate nell'etichetta allegata alla confezione del prodotto usato; si deve altresì provvedere, a lavoro ultimato, ad un'accurata pulizia della persona e alla custodia adeguata degli abiti da lavoro e degli attrezzi.
14. Lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori dovrà avvenire consegnando gli stessi ai centri autorizzati. I contenitori consegnati per lo smaltimento devono essere tutti accuratamente bonificati attraverso accurato lavaggio da effettuare al momento dell'utilizzo.

ART. 36 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI

1. Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), si devono adottare le seguenti misure di comportamento nel periodo compreso tra l'1(uno) aprile e il 31 (trentuno) ottobre. I soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), devono:
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione

⁷ quali per esempio l'utilizzo di una botte, trainata da trattore, contenente il presidio sanitario da distribuire con ugelli funzionanti a bassa pressione (antideriva e pressione di esercizio max 5 bar) senza ventola in funzione ed il getto dovrà essere interrotto terminato il filare.

- dell'acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- c. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
 - d. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - e. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
 - f. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
2. I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, devono mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
 3. I conduttori di orti, devono:
 - a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.
 4. I proprietari e responsabili ed i soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, devono:
 - a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
 5. I gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e i detentori di copertoni in generale, devono:
 - a. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
 - c. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

6. i responsabili dei cantieri, devono:
 - a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
 - d. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
7. I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, devono:
 - a. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
 - c. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
8. i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati devono:
 - a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
 - b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
 - d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
9. All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicida, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
10. gli interventi adulticidi in aree private, da effettuarsi esclusivamente in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, e mai a scopo preventivo, né a calendario, siano effettuati alle seguenti condizioni:
 - a) Le operazioni di disinfestazione, eseguite dal proprietario e/o da chi ha in uso l'area, oppure da imprese specializzate, siano effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api

- b) Siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute
 - c) Siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso.
 - d) i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento
 - e) in caso di utilizzo di atomizzatore a scoppio spalleggiato ci si mantenga ad una distanza di almeno 10 metri dal confine tra le proprietà
 - f) nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà sia utilizzata esclusivamente una pompa a bassa pressione. L'utilizzatore deve accertarsi che il prodotto non invada le proprietà confinanti per deriva o per diretta irrorazione, prestando particolare attenzione a siepi o altra tipologia di vegetazione posta negli spazi di confine
 - g) non è ammesso l'utilizzo di nebulizzatori a motore portati da automezzi
11. Che gli interventi adulticidi in area pubblica in assenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease, o di altre malattie trasmesse da zanzare, pappataci, e altri artropodi, possano essere disposti esclusivamente dal Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di competenza, e dovranno essere sempre eseguiti da imprese specializzate munite di regolare autorizzazione. Nell'effettuazione di tali interventi devono essere rispettate le condizioni sopra descritte nei punti dall'1 al 4 per gli interventi in area privata.
12. Gli interventi adulticidi in aree private sono da effettuarsi esclusivamente in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, e mai a scopo preventivo, né a calendario, e dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- a. le operazioni di disinfestazione, eseguite dal proprietario e/o da chi ha in uso l'area, oppure da imprese specializzate, siano effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api;
 - b. siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute;
 - c. siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso;
 - d. i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento;
 - e. in caso di utilizzo di atomizzatore a scoppio spalleggiato ci si mantenga ad una distanza di almeno 10 metri dal confine tra le proprietà;
 - f. nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà sia utilizzata esclusivamente una pompa a bassa pressione. L'utilizzatore deve accertarsi che il prodotto non invada le proprietà confinanti per deriva o per diretta irrorazione, prestando particolare attenzione a siepi o altra tipologia di vegetazione posta negli spazi di confine;
 - g. non è ammesso l'utilizzo di nebulizzatori a motore portati da automezzi
13. Gli interventi adulticidi in area pubblica in assenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease, o di altre malattie trasmesse da zanzare, pappataci, e altri artropodi, possono essere disposti esclusivamente dal Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di competenza, e dovranno essere sempre eseguiti da imprese specializzate munite di regolare autorizzazione. Nell'effettuazione di

tali interventi devono essere rispettate le condizioni sopra descritte all'articolo 2 nei punti da "a" a "d" per gli interventi in area privata.

TITOLO QUINTO

custodia e conduzione di animali in aree pubbliche ed aperte al pubblico

ART. 37 - FINALITA'

Il presente Titolo, facendo proprio l'assunto che il progressivo utilizzo di animali da compagnia è un fenomeno sociale di particolare importanza e che il rapporto uomo-animale è una delle più alte forme di cultura ambientalista da valorizzare, disciplina la opportuna relazione che si sviluppa qualora questi animali, coi loro padroni, circolino in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico, nell'ovvia contemperazione degli interessi della libertà di circolazione degli animali stessi ed il rispetto del decoro e della pulizia dell'abitato.

ART. 38 - CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI.

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino sia il riposo, negli orari di cui all'articolo 19, che la quiete e la tranquillità delle persone.
2. Il detentore, riscontrata la reiterata violazione di quanto previsto al medesimo articolo 20, e fatto salvo che non si trovino soluzioni alternative, potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.
3. E' vietato permettere al cane di proprietà, o di cui si ha comunque la disponibilità, di circolare libero in luogo pubblico, salvo nelle aree in cui ciò è espressamente consentito.
4. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
5. I proprietari di edifici bifamiliari o plurifamiliari che abbiano intenzione di detenere cani che per la loro indole possano suscitare sensazioni di paura, devono provvedere a costruire delle barriere idonee, in base alle prescrizioni che saranno dettate dagli uffici comunali competenti.
6. In ogni caso i ricoveri dei cani dovranno trovarsi a non meno di 20 m. dai confini di proprietà, o comunque alla maggiore distanza possibile in caso di distanze oggettive inferiori, salvo diverso accordo dei confinanti.
7. E' vietato allevare o detenere animali da affezione oltre le soglie indicate negli strumenti urbanistici vigenti (PSC o POC). E' vietato in zona residenziale, tenere allevamenti di animali di qualsiasi tipo.

ART. 39 - CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con guinzaglio che, per i cani di media e grossa taglia, non dovrà essere di tipo estensibile salvo che non preveda un blocco in caso di circolazione in luoghi affollati o strade. Per i cani ancora sprovvisti di microchip è necessaria targhetta riportante nome del cane e dati utili per risalire al proprietario.
2. Tutti i cani già destinatari di provvedimenti specifici in merito a episodi di morsicatura e/o aggressione, dovranno essere muniti di idonea museruola. A prescindere dal predetto provvedimento, l'obbligo della museruola permane se il conduttore dell'animale, di grossa taglia, è un minore o si è all'interno di aree adibite a manifestazioni e/o trattenimenti.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

4. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso ai predetti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a. i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
 - b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - c. i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.
6. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto reso noto da idonea segnaletica:
 - a) di munirsi, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura - almeno un sacchetto impermeabile monouso - per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, avvolte nel sacchetto monouso, o smaltite nei contenitori per rifiuti organici;
 - c) Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

ART. 40 - CATTURA DEI CANI

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.
2. Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno previamente rimborsare le spese di custodia e mantenimento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative alle quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni alle disposizioni regolamentari.
3. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

TITOLO SESTO **sanzioni**

ART. 41 - SANZIONI

Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, salvo quanto appresso specificato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, FASCIA A), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 (con pagamento entro 60 giorni di € 100,00); per le violazioni di cui agli artt. 4, lett. m, 11 e 16 si applica la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino ed in caso di inottemperanza esecuzione in danno.

Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, FASCIA B), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 500,00 (con pagamento entro 60 giorni di € 150,00);

Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, FASCIA C), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 200,00 (con pagamento entro 60 giorni).

le fasce previste per le sanzioni sono:

TABELLA SANZIONI

FASCIA A)	Art.
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 (con pagamento entro 60 giorni di € 100,00)	4 (lett. m), 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 38, 39
FASCIA B)	Art.
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 500,00 (con pagamento entro 60 giorni di € 150,00)	4 (lett. a, b, c), 10 (c. 5), 12 (c. 2), 16 (c. 6), 20 (c. 2), 29, 35, 36
FASCIA C)	Art.
sanzione amministrativa fissa di € 200,00	15, 34

ART. 42 - CRITERI DIRETTIVI PER L'ORDINANZA - INGIUNZIONE

Al momento dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, l'Autorità competente, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la violazione, avrà riguardo, nel rispetto dei limiti massimi di legge, a seguire i seguenti criteri direttivi:

la sanzione è commisurata alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche;

la sanzione non può essere inferiore o equivalente alla somma individuata quale pagamento in misura ridotta, salvo il caso in cui siano riconosciute particolari valide attenuanti desumibili da scritti difensivi ritualmente prodotti dagli interessati;

in caso di prima violazione del provvedimento, e salvo che non esistano le particolari circostanze attenuanti di cui sopra, la sanzione stabilita nell'ordinanza ingiunzione non può essere inferiore del 150% della somma individuata quale pagamento in misura ridotta;

in caso di reiterazione del medesimo illecito in un periodo non superiore a due anni, la sanzione viene incrementata di un ulteriore 25% sulla somma precedentemente ingiunta.

Per le violazioni al regolamento di Polizia Urbana autorità competente è il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione.

ART. 43 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME

Il presente Regolamento sostituisce l'analogo atto vigente per i comuni di Argenta e Portomaggiore, e dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATO 1

Regolamento per la Convivenza Civile, La Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - CANTIERI

Protocollo n.

Servizio Unico Edilizia
Imprese UNIONE DEI
COMUNI VALLI E DELIZIE

PRATICA EDILIZIA N. _____

Riservato all'Ufficio

AUTORIZZAZIONE N. _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

Generalità _____

nato a _____ il ___ / ___ / ___ C.F. _____

residente a _____ in via _____ n. _____

telefono n. _____

per conto della ditta:

Intestazione _____

C.F. _____ partita IVA _____

con sede a _____ in via _____ n. _____

telefono n. _____ fax n. _____

in qualità _____ dell'immobile sito in comune

di _____ di _____

in via _____ n. _____ e censito al Catasto _____

Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____ Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____

Foglio	Particella	Subalterno	Foglio	Particella	Subalterno

identificato dalla classificazione acustica in zona di classe _____

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana)

per l'attivazione di un cantiere :

edile

stradale

assimilabile (specificare): _____

nel _____ periodo dal ___ / ___ / ___ al (gg/mm/aaaa) ___ / ___ / ___ ;
(gg/mm/aaaa) _____

DICHIARA

di non essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 8 e art. 9 del Regolamento comunale vigente per i seguenti motivi:

Si allega alla presente richiesta la documentazione tecnica consistente in:

- n. 2 copie della planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- n. 2 copie della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;
- ogni altra informazione ritenuta utile, e precisamente:

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00.

Data / /

IL RICHIEDENTE

(firma)

ALLEGATO 2

Regolamento per la Convivenza Civile, La Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana)

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – ATTIVITA' RUMOROSE

COMUNE/UNIONE DI _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

Generalità _____
nato a _____ il ___/___/___ C.F. _____
residente a _____ in via _____ n. _____
telefono n. _____

per conto della ditta:

Intestazione _____
C.F. _____ partita IVA _____
con sede a _____ in via _____ n. _____
telefono n. _____ fax n. _____

COMUNICA

(artt. 22 del Regolamento di Polizia Urbana)

Lo svolgimento di manifestazione temporanea, consistente in :

Presso l'immobile/area sito/a a:					
in via				n.	e censito al Catasto
Foglio	Particella	Subalterno	Foglio	Particella	Subalterno
identificato dalla classificazione acustica in zona di classe					

nel periodo dal ___/___/___ al (gg/mm/aaaa) ___/___/___
(gg/mm/aaaa) _____
dalle ore _____ alle ore _____

e contestualmente **DICHIARA**

di rispettare i limiti previsti dalla tabella 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 46/2002

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00.

Data ___/___/___

IL RICHIEDENTE

(firma)

ALLEGATO 3

Regolamento per la Convivenza Civile, La Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana)

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

manifestazioni temporanee che per motivi eccezionali e documentabili, da esplicitare nell'ambito della richiesta, non sono in grado di rispettare gli orari e i valori limite di inquinamento acustico stabiliti nella Tabella 2 allegato 4

Protocollo n.

--

COMUNE DI _____

Via _____

Riservato all'Ufficio

AUTORIZZAZIONE

N.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

Generalità _____

nato a _____ il ___ / ___ / ___ C.F. _____

residente a _____ in via _____ n. _____

telefono n. _____

per conto della ditta:

Intestazione _____

C.F. _____ partita IVA _____

con sede a _____ in via _____ n. _____

telefono n. _____ fax n. _____

non essendo in grado di rispettare i limiti fissati dalla tabella 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002 per i seguenti motivi:

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (artt. 22, c. 5 lett- b del Regolamento di Polizia Urbana)

per effettuare attività rumorosa nell'ambito della manifestazione temporanea, consistente in

--

presso l'immobile/area sito/a a:					
in via		n.		e censito al Catasto	
Foglio	Particella	Subalterno	Foglio	Particella	Subalterno

identificato dalla classificazione acustica in zona di classe _____

nel periodo dal / / al (gg/mm/aaaa) / /
(gg/mm/aaaa) _____
dalle ore _____ alle ore _____

Si allega alla presente richiesta la documentazione tecnica consistente in:

- n. 2 copie della planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- n. 2 copie della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00.

Data / / _____

IL RICHIEDENTE

(firma)

ALLEGATO 4

Regolamento per la Convivenza Civile, La Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana)

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett. a) della L.Q. 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati.

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite Orario
Vedi Individuazione cartografica allegata	Afflusso atteso > 5000 persone	20	4h (3)	70	75	24.00
	Afflusso atteso >200 persone	//	4h (3)	65	70	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi - (3) nel caso di durate superiori alle 4 h/dì, l'evento con utilizzo di sonoro deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora/dì

TABELLA 2

Cat.	Tipologia di Manifestazione	n. max gg/anno (per sito)	afflusso	Durata (in ore)	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LA slow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario: venerdì, sabato e prefestivi	Limite orario: restanti giorni
A	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es palazzetto dello sport, pinacoteca ecc.)	30	>1000	4/6	70	75	108	24,00	23,30
B	Concerti all'aperto	30	>1000	4/6	95	100	108	24,00	23,30
C	Concerti/spettacoli all'aperto	30	>200	4/6	85	90	108	24,00	23,30
D	Cinema all'aperto	30		4/6	85	90	108	24,00	23,30
E	Discoteche e similari all'aperto	30	>200	4/6	70	75	108	24,00	23,30
F	Attività musicali (piano/bar esercitato a supporto di una attività principale di bar, gelateria, ristorante, piscina, pub, pista del ghiaccio, ecc),	20	<200	4/6	70	75	108	24,00	23,30
G	Impianti sonori delle attrazioni degli spettacoli viaggianti (giostre)	15		4/6	70	75	108	dalle ore 9,00 alle ore 24,00	dalle ore 9,00 alle ore 23,30